

Prot. 260121\_PRE\_2\_CircolareSLE.docx

**Roma, 21 gennaio 2026**

**A tutti i soci AISA ed interessati**

**Circolare n.2/2026**

**OGGETTO: PROCEDURA DI VALUTAZIONE ESPERTO AMBIENTALE AISA**

A seguito delle revisioni dello Statuto e del Regolamento attuativo dell'Associazione, AISA è stata ufficialmente inserita dall'ex Ministero dello Sviluppo Economico nell'elenco delle associazioni che rilasciano attestato di qualità come previsto dall'art. 2, comma 7 della legge 4/2013.

In base alla legge 4/2013 le associazioni professionali di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva hanno le seguenti finalità (art. 2 comma 1):

- valorizzare le competenze degli associati;
- garantire il rispetto delle regole deontologiche per agevolare la scelta e la tutela dei clienti nel rispetto delle regole sulla concorrenza;
- garantire trasparenza delle attività e degli assetti associativi, dialettica democratica tra gli associati, l'osservanza dei principi deontologici e una struttura organizzativa adeguata alle finalità dell'associazione;
- promuovere la formazione permanente dei propri iscritti e adottare un codice di condotta (art. 27 bis del Codice del Consumo);
- vigilare sulla condotta professionale dei loro associati e stabilire le sanzioni derivanti dalla violazione del codice di condotta.

Pertanto, in conformità al proprio Statuto e Regolamento, nonché a quanto disposto dalla legge 4/2013, AISA rilascia l'**attestazione di qualità professionale** ai soli SOCI LAUREATI ESPERTI, al fine di dimostrare la qualità, la competenza e la qualificazione del professionista.

Il Socio Laureato Esperto riceve tutti i servizi di promozione, tutela, controllo dell'operato e formazione permanente, così come previsto dalla legge n. 4/2013; è autorizzato ad indicare nella propria documentazione cartacea e/o digitale la propria adesione ad AISA, indicando il numero associativo; riceve un apposito timbro da apporre sulla propria documentazione con la seguente dicitura **"Esperto Ambientale AISA (Associazione professionale ai sensi della legge 4/2013) n. XX"**.

L'**attestazione ha validità pari al periodo per il quale il professionista risulta regolarmente iscritto** all'associazione (art.7 comma 1, Legge 4/2013). La scadenza dell'attestazione è specificata nell'attestazione stessa.

Come stabilito dall'art. 12 e 13 del Regolamento AISA, ogni 5 anni il Socio Laureato Esperto è tenuto alla verifica dei requisiti professionali, tramite apposita procedura di valutazione. La formazione e

**AISA - Associazione Italiana Scienze Ambientali**

Via Nicolò V n.19 - 00165 Roma /C.F. 92090170348  
P.IVA 04971150653 / Num. REA (RM)1370103  
[aisa-on-line.org](http://aisa-on-line.org) / [sportello@aisa-on-line.org](mailto:sportello@aisa-on-line.org)

ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA PROFESSIONALE IN LEGGE 4/2013

L'aggiornamento professionale sono obbligatori. Il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi di aggiornamento professionale comporta la perdita della qualifica di Esperto Ambientale AISA.

L'attestazione di Socio Laureato Esperto AISA può essere richiesta da un socio ordinario AISA o da una persona fisica non ancora iscritta all'associazione, che sia in possesso dei requisiti indicati nell'art. 6 e art. 12 del Regolamento.

L'attestazione dei servizi prestati dal professionista e delle competenze dell'Esperto Ambientale AISA avviene attraverso una procedura, che prevede la valutazione dei requisiti e delle capacità professionali attraverso l'esame del book professionale, del curriculum vitae ed un colloquio da svolgersi *ad personam* o via telematica. **Tale procedura non è un esame, ma una valutazione trasparente delle capacità professionali dichiarate dal socio.**

La domanda di valutazione, redatta utilizzando il modulo al link in allegato e, corredata di tutta la documentazione richiesta, comprensiva di *Curriculum Vitae* e Book Professionale, va inviata al seguente indirizzo di posta elettronica [professione@aisapec.it](mailto:professione@aisapec.it) e in c/c a [segreteria@aisa-on-line.org](mailto:segreteria@aisa-on-line.org).

La procedura di valutazione richiede il versamento di un diritto di segreteria di **30€** mediante bonifico bancario intestato ad AISA – Associazione Italiana Scienze Ambientali IBAN IT25T0103071210000063185235 c/o MPS, indicando come causale “Valutazione Socio Esperto – COGNOME NOME DEL CANDIDATO”.

Per formalizzare la qualifica di Esperto Ambientale AISA, qualora la procedura di valutazione abbia esito positivo, il candidato è tenuto al versamento della quota associativa pari a **100,00€** o all'integrazione della quota già versata dal Socio Laureato per l'anno solare in corso.

A tal fine si precisa che il candidato qualificato potrà scegliere di versare la quota o congelare l'iscrizione per un massimo di tre mesi, dopodiché dovrà ripetere la procedura.

**Roma 21 gennaio 2026**

**F.to Dott. Antonio Di Lisio**  
**Presidente AISA**



Link utili:

Ministero dello Sviluppo Economico - Associazioni in legge 4/2013

Regolamento AISA 2019

Requisiti Legge 4/2013

**AISA - Associazione Italiana Scienze Ambientali**

Via Nicolò V n.19 - 00165 Roma /C.F. 92090170348  
P.IVA 04971150653 / Num. REA (RM)1370103  
[aisa-on-line.org](http://aisa-on-line.org) / [sportello@aisa-on-line.org](mailto:sportello@aisa-on-line.org)

ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA PROFESSIONALE IN LEGGE 4/2013